SCHEMA DI CONTRATTO - COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DI LOCALE COMUNALE SITO A POLICORO IN PIAZZA A. MORO N.1 ALL'A ZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno del mese di presso la sede comunale

TRA

Il Comune di Policoro (c.f.: 00111210779) con sede in P.zza Aldo Moro n. 1, rappresentato ai sensi dell'art. 107 TUEL dall'ing. Vincenzo Benvenuto, in qualità di Dirigente del V Settore, in virtù di Decreto Sindacale n. 38 dell'11/07/2018 di seguito denominato Comodante;

E

l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera (c.f./p.iva 00040490773) con sede a Matera alla Via Benedetto Croce n. 2, rappresentata da in qualità di di seguito denominata Comodatario;

PREMESSO

- Che con D.G.C. n. del è stato deliberato di concedere in comodato d'uso gratuito all'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera il locale di proprietà comunale sito a Policoro in P.zza Aldo Moro n. 1, foglio 7, particella 390 sub.4, situato al 2 piano, per la durata di anni tre (3), salvo revoca anticipata che potrà essere disposta in qualsiasi momento da parte del Comune di Policoro;
- Che con la stessa deliberazione veniva approvato il presente schema di contratto.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Policoro, a mezzo del legale rappresentante, concede all'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera - che accetta in comodato gratuito sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art.1803 C.C. e ss., il locale sito a Policoro (Mt) in P.zza Aldo Moro n. 1, la cui consistenza e dimensione si rileva nella planimetria.

Il Comune concede in comodato d'uso a titolo gratuito, salvo il pagamento delle utenze come di seguito meglio specificato, al Comodatario che accetta senza alcuna riserva il godimento e l'utilizzo dello spazio immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2) UTILIZZO DEL LOCALE

Il Comodatario si impegna ad utilizzare gli spazi assegnati come sopra, in modo diretto ed esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e servizi.

Per nessun motivo e in nessuna forma il Comodatario potrà consentire l'uso anche parziale e/o gratuito, dello spazio assegnato a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.

ART. 3) CONSEGNA DEI LOCALI

Il Comune di Policoro consegna al Comodatario il locale di cui al presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e secondo le prescrizioni anche inerenti i vincoli sopra richiamati agli atti e secondo la documentazione acquisita.

ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre (3) non tacitamente rinnovabile con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso e salvo revoca anticipata che potrà essere disposta in qualsiasi momento da parte del Comune di Policoro.

In applicazione del 1° comma dell'art. 1809 C.C. alla data dell'effettiva scadenza del presente contratto o alla semplice richiesta da parte del Comodante, il Comodatario provvederà senza indugio a riconsegnare i locali assegnati.

Il Comodante infine può revocare il contratto di comodato qualora il Comodatario non rispetti gli obblighi assunti con il presente contratto o svolga il servizio non in piena conformità con la normativa vigente o in modo da creare danno per l'Amministrazione Comunale o pericolo per la salute pubblica.

ART. 5) RICONSEGNA DELLO SPAZIO

Come già sopra precisato all'art. 4) lo spazio concesso dovrà essere improrogabilmente riconsegnato dal Comodatario al Comodante nel medesimo stato originario in cui è stato consegnato entro e non oltre la data di effettiva cessazione del contratto.

In caso di esercizio del diritto di revoca da parte del Comune, il Comodatario dovrà provvedere alla riconsegna dello spazio in perfetto stato di manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

ART. 6) IMPEGNI DEL COMODATARIO E RESPONSABILITA'

In applicazione del 1° comma dell'art. 1804 C.C. il Comodatario sarà custode dello spazio comodato e si obbliga a conservarlo con la ordinaria diligenza del padre di famiglia per riconsegnarlo al Comune alla cessazione effettiva del presente contratto, in buono stato di conservazione e di manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall'uso.

Il Comodatario si obbliga ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile comodato.

Il Comodatario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa circa l'utilizzo del locale medesimo.

Il Comodatario assume, di fronte al Comune, la piena responsabilità di tutti i danni arrecati al locale e alla struttura in esso contenute anche da parte di terzi, nel corso dell'attività svolta nell'ambito degli stessi e si obbliga a rispondere dei danni ed ad eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione.

Il Comune di Policoro è ritenuto indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dai terzi, che possano risultare dannosi per altri soggetti. Il Comodatario si impegna, al riguardo, a sollevare il Comune da ogni responsabilità.

Il Comodatario assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da esso designate e/o i propri dipendenti per lo svolgimento delle proprie attività e servizi svolti nei locali assegnati che al di fuori degli stessi e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato che sia causa di danno alla funzionalità del locale e delle attrezzature in essi contenute.

Il Comodatario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alla struttura al fine di determinare eventuali responsabilità, nonchè qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che le persone.

Al Comodatario è fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (d.lgs. n. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni).

Al Comodatario competono le riparazioni ordinarie e straordinarie al locale del presente contratto dipendenti da deterioramenti del locale e/o dei relativi impianti tecnici prodotti dall'uso normale che il Comodatario ne abbia fatto senza pretendere rimborsi per eventuali migliorie apportate ai locali.

ART. 7) ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

Rimangono ulteriormente a carico del Comodatario:

- a) l'installazione e la gestione dei canoni economici delle utenze quali ad esempio energia elettrica, gas, linea telefonica e simili;
- b) la custodia, la sorveglianza e la pulizia degli spazi assegnati;
- c) tutti gli adeguamenti impiantistici necessari secondo le vigenti normative in materia;
- d) tutti i costi relativi alla gestione delle attività svolte ed intraprese all'interno dello spazio concesso.

ART. 8) CONTROLLI E VERIFICHE

Allo scopo di verificare il rispetto da parte del Comodatario degli oneri che questo assume in seguito al presente contratto, sono previsti una serie di controlli di natura tecnica da parte del Comune.

Il Comodatario dovrà in ogni momento rendersi disponibile a visite di controllo eseguite dal personale del Comune.

ART. 9) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Matera.

ART. 10) SPESE DI CONTRATTO

Le spese relative al presente contratto e sue consequenziali si intendono a carico del Comodatario.

ART. 11) MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualunque eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti e dovrà essere approvata solo per iscritto.

ART. 12) RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto con il presente contratto le parti rinviano e si richiamano alle disposizioni degli articoli da 1803 a 1812 C.C. e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE	DEL	VSETTORE
--------------	-----	----------

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, C.C., si approvano specificamente gli artt. 6-7-8-9-10-11 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE